PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA E DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI MARZO-APRILE 1973

Art. 11

Concessione del contributo ai proprietari delle abitazioni da abbandonare

Il contributo previsto dall'art. 5 del presente decreto-legge e' concesso anche ai proprietari delle abitazioni da abbandonare che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'area nella zona di trasferimento. Il termine per la domanda di concessione del contributo decorre dalla data della pubblicazione del decreto di cui al primo comma dell'art. 10. Il contributo di cui al primo comma e' concesso a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 10.

Versione in vigore dal 27 maggio 1973, non più in vigore dal 26 luglio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-basilicata-e/art-11-concessione-del-contributo-ai-proprietari-delle-abitazioni-da/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it